



N. 9236/08 cron.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati

dott. Angelo Zaccagnini

Presidente

dott.ssa Anna Fortieri

Giudice rel.

dott.ssa Immacolata Mustillo

Giudice on.

sciogliendo la riserva assunta nella camera di consiglio del 09/05/2008, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile in I grado iscritta al n. 384 del Ruolo generale V.G. dell'anno 2008, promossa da:

EQUITALIA PRAGMA S.P.A., quale Agente della riscossione per la Provincia di Pescara, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Luigi Marzano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente del foro di Verona per mandato a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Pescara, via Raffaello n. 34, presso lo studio dell'Avv. Marco Di Biase,

- opponente-

CONTRO

FALLIMENTO FABER S.P.A., in persona del curatore dott. Gianluca Canale, elettivamente domiciliata in Pescara, via Mazzarino n.8, presso lo studio dell'avv. Anna

Chiara Marrollo, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- opposto-

OGGETTO: Opposizione allo stato passivo

SVOLGIMENTO

Con ricorso depositato in data 11 marzo 2008 la Equitalia Pragma S.p.a., quale Agente della riscossione della Provincia di Pescara, esponeva:

- che aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento Faber S.p.a. del credito di € 3.258.482,42 in privilegio ex art. 2752 c.c. ed € 3.034.098,21 in chirografo, oltre diritti di insinuazione;

- che con comunicazione ricevuta il 18.02.2008 il curatore aveva comunicato che il credito era stato "ammesso per € 2.896.724,60 nella categoria dei privilegiati generali di grado 18 per tributi diretti di cui all'art. 2752, comma 1 c.c., escluso privilegio per il credito IRAP in quanto la modifica dell'art. 2752 c.c. apportata dal D.L. 01.10.2007 n.159 ha natura innovativa e non interpretativa, e pertanto non ha efficacia retroattiva. Ammesso per € 3.397.405,40 Categoria Chirografari".

- che la esclusione del privilegio Irap era illegittima, giacché il privilegio di cui all'art. 2752 c.c. assisteva -anche se non "espressamente"- i crediti Irap, in quanto imposta sostitutiva dell'Ilor, dalla quale aveva "ereditato la natura di tributo diretto ed erariale, assumendone la stessa rilevanza nell'ambito del sistema tributario nazionale". L'intento del legislatore di estendere il privilegio dell'art. 2752 all'Irap era reso palese dalla modifica introdotta dal D.L. 159/2007 che integrando l'art. 2752 c.c., aveva incluso nella categoria dei crediti aventi privilegio generale sui mobili anche l'imposta regionale delle attività produttive. Tale norma, dunque, avente carattere interpretativo, aveva risolto la

vexata quaestio della riconducibilità del credito Irap tra quelli contemplati dall'art. 2752 c.c.

In ogni caso, anche qualora non si fosse voluto riconoscere alla norma in questione carattere interpretativo, la nuova disposizione andava, comunque, applicata trattandosi di rapporto giuridico ancora pendente e sul quale non si era formato il giudicato

Proponeva quindi opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art. 98 L.F. insistendo per l'ammissione del credito con il privilegio ex art. 2752 comma I c.c.

Fissata con decreto l'udienza di comparizione e notificati ricorso e decreto al curatore del fallimento convenuto, quest'ultimo si costituiva in giudizio e resisteva all'opposizione, della quale chiedeva il rigetto, rilevando che il credito vantato a titolo di Irap era riferito agli anni 2002-2003 e, pertanto, essendo sorto in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 159/2007, ad esso non poteva attribuirsi il privilegio stabilito da detta disposizione normativa. Peraltro, andava esclusa ogni possibilità di applicazione analogica o estensiva delle norme in materia di privilegi.

La causa veniva istruita con sole produzioni documentali e, all'udienza del 9 maggio 2008 il Collegio si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione (la cui tempestività non è controversa ed è stata documentata dall'opponente con la produzione della comunicazione di deposito dello stato passivo inviata dal curatore) non può essere accolta.

Ritiene il collegio che al credito a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non possa essere ammesso al passivo con il privilegio richiesto dalla ricorrente.

È noto che l'art. 39 del recente decreto legge 159/2007 ha modificato l'art. 2752, comma 1 c.c. attribuendo all'imposta regionale sulle attività produttive la medesima prelazione prevista per i crediti dello Stato per imposte sul reddito.

Orbene, in conformità alla previsione dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la norma in questione non ha effetto che per l'avvenire, ossia per i soli crediti sorti successivamente all'entrata in vigore del detto decreto legge, è quindi pacifico che la novella non sia applicabile al caso di specie, trattandosi di crediti irap relativi agli anni 2002-2003.

La questione va risolta, pertanto, con applicazione dell'art. 2752 c.c., nella versione antecedente all'ultima riforma e risultante dagli interventi modificativi operati dal D.lgs. n. 46/1999.

IL CASO .it

La norma in questione contempla tre distinte categorie di crediti tributari cui riconosce privilegio generale sui mobili: 1) crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto (attuale comma 2, già comma 3); 2) crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi (diversi da quelli immobiliari); 3) crediti dei Comuni e delle Province per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale, per imposta comunale sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni.

Nell'interpretare la norma al fine di inserire o escludere un determinato credito tributario in o da una delle categorie suddette, il principio guida, emergente da costante giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Collegio, è quello secondo cui il regime dei privilegi -per il contenuto limitativo che esso presenta nei confronti del debitore, per il carattere di eccezione alla regola generale (ancora posta come tale dall'art. 2741 comma 1 c.c. ed ancora considerata centrale nel sistema fallimentare da recenti, autorevoli arresti della Suprema Corte: SS.UU., 28/3/2006 n. 7028, seguita poi da Cass., 25/8/2006 n. 18550) del paritario concorso dei creditori e per la stretta connessione che lega ogni privilegio alla causa del credito che ne è assistito- non può essere interpretato, in caso di mancata

previsione espressa, in via analogica. Le norme che prevedono i privilegi sono cioè di stretta interpretazione e non consentono l'estensione del privilegio se non nelle ipotesi espressamente previste (si veda, per una recente affermazione di tale principio, Cass., 29/3/2006 n. 7309 e già, tra tante, Cass., SS.UU., 6/5/1993 n. 5246; Cass., 29/10/1994 n. 8930; Cass., 13/12/1994 n. 10619). Ciò vale a maggior ragione per i privilegi che assistono i crediti tributari, posto che questi ultimi vengono specificamente individuati dalle norme che prevedono i privilegi, come si è appena visto con riferimento all'art. 2752 c.c..

Già questa considerazione comporta certamente la infondatezza della richiesta di riconoscimento del privilegio *de quo* al credito Irap, giacché quest'ultima imposta non è contemplata tra quelle indicate nell'art. 2752 citato, nella versione applicabile.

Sostiene, però, la ricorrente che l'interpretazione estensiva del comma 1 dovrebbe condurre a ricomprendere anche l'Irap nel fuoco applicativo del privilegio ivi previsto, in quanto si tratterebbe di imposta che "ha sostituito l'Ilor di cui ha ereditato la natura di tributo diretto ed erariale" ivi compreso il privilegio in esame.

Questa tesi (che, anche terminologicamente, coincide con quella esposta dalla Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 41/E del 5 aprile 2005) è smentita già da un esame anche sommario del D.lgs. n. 446/1997, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, il cui art. 36 ha disposto l'abolizione non soltanto dell'imposta locale sui redditi (Ilor), ma di altre quattro imposte o tasse: i contributi per prestazioni del S.S.N. (cd. tassa sulla salute); l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (Iciap); la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA; l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Si tratta di imposte e tasse di varia e diversa natura, delle quali solo l'Ilor era certamente assistita da privilegio *ex art. 2752 c.c.*, mentre era prevalentemente esclusa e comunque da escludere la natura privilegiata delle altre, non prevista espressamente da alcuna norma e non riconoscibile in via di interpretazione

estensiva (quanto all'Iciap si veda, in tal senso, la già citata Cass. 7309/06 che ha negato la possibilità di applicazione dell'art. 2752 ultimo comma c.c.; quanto all'imposta sul patrimonio netto delle imprese si veda la sentenza 21/4/2004 di questo Tribunale in proc. 1663/02). Non si vede quindi -ponendosi nell'ottica successiva suggerita dalla ricorrente- perché l'Irap abbia "ereditato" la natura ed il rango privilegiato dell'Ilor, piuttosto che la natura ed il rango chirografario delle altre diverse imposte e tasse che ha sostituito. Tanto più che una simile ipotesi si scontra non solo con la mancanza, nel D.lgs. 466/1997, di una previsione espressa della natura privilegiata della nuova imposta, ma anche con la evoluzione normativa dell'art. 2752 c.c., il quale è stato oggetto di modifica nel 1999, quando già l'Ilor era stata abolita ed istituita l'Irap, senza che il legislatore abbia sostituito con la menzione di quest'ultima imposta la menzione della prima tutt'ora contenuta nella disposizione codicistica. Non pare, dunque, sostenibile che l'Irap abbia sostituito l'Ilor ai fini dell'applicazione del regime di privilegio riconosciuta a quest'ultima imposta, giacché essa ha preso il posto, nel sistema tributario complessivo, di una pluralità di imposte e tasse molte delle quali non assistite da privilegio e giacché simile sostituzione non trova alcun riscontro negli interventi normativi sopra ricordati (laddove, invece, ad altri fini il legislatore ha avuto cura di sancire l'equiparazione dell'Irap ai tributi erariali aboliti contestualmente alla sua istituzione: si veda l'art. 44 D.lgs. 466/1997, che limita l'equiparazione "ai fini dell'applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria" e fa peraltro riferimento all'insieme dei tributi erariali sostituiti e non alla sola Ilor). **IL CASO.it**

Ma, anche ove si volesse accettare l'idea di un rapporto biunivoco di sostituzione tra Ilor e Irap, la ragione che convince definitivamente circa la impossibilità di estendere in via interpretativa (non analogica) a quest'ultima il privilegio previsto per la prima risiede nella diversità di natura tra le due imposte: mentre l'Ilor era una imposta che colpiva i redditi (fondiari, di capitale, di impresa e diversi) i quali ne costituivano la base imponibile, l'Irap

è, invece, una imposta che ha come presupposto l'esercizio abituale di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi e che viene applicata ad una base imponibile costituita dal valore della produzione netta derivante da simili attività (e le specifiche regole di individuazione della base imponibile dettate dagli artt. da 4 a 12 del D.lgs. 446/1997, possono comportare in alcuni casi la debenza dell'Irap anche in assenza di redditi o addirittura in presenza di perdite d'esercizio). Tale differenza è stata efficacemente scolpita dalla Corte costituzionale nella sentenza 21/5/2001 n. 156, nella quale si legge: "nel caso dell'Irap il legislatore, nell'esercizio di tale discrezionalità, ha individuato quale nuovo indice di capacità contributiva, diverso da quelli utilizzati ai fini di ogni altra imposta, il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate. La scelta di siffatto indice non può dirsi irragionevole, né comunque lesiva del principio di capacità contributiva, atteso che il valore aggiunto prodotto altro non è che la nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva, che viene, mediante l'Irap, assoggettata ad imposizione ancor prima che sia distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione, trasformandosi in reddito per l'organizzatore dell'attività, i suoi finanziatori, i suoi dipendenti e collaboratori. L'imposta colpisce perciò, con carattere di realtà, un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell'attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione".

Se, dunque, l'Irap non è una imposta sui redditi, in quanto colpisce fatti economici diversi, essa non condivide la propria natura né con l'Ilor, né con le altre imposte contemplate dall'art. 2752 comma 1 c.c., costituite dalla famiglia (all'epoca dell'ultima modifica normativa intervenuta) delle imposte sui redditi. Ciò esclude in radice che possa pervenirsi, in via di interpretazione estensiva, ad una applicazione della norma appena richiamata

anche all'Irap. Simile applicazione costituirebbe, invero, l'esito di un procedimento di estensione analogica del privilegio ad una imposta ontologicamente diversa, e quindi ad un credito avente causa diversa, rispetto a quelli regolati dalla norma che il privilegio prevede. E, come si è detto in premessa, in materia di privilegi il ricorso all'analogia è inammissibile. Ciò posto, deve, per completezza (dato il generico riferimento all'intero art. 2752 c.c. contenuto nella originaria domanda di insinuazione), rilevarsi che all'Irap non possono essere riconosciuti neanche i privilegi previsti dal comma 2 (già 3) e dal comma 3 (già 4) dell'art. 2752 citato, giacché certamente l'imposta in questione non è assimilabile all'imposta sul valore aggiunto (assimilazione esclusa dalla Corte di Giustizia CEE con la sentenza 3/10/2006 in proc. C-475/03, che avrebbe comunque reso l'Irap incompatibile con la direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) ed è un'imposta erariale (si veda Corte costituzionale 26/9/2003 n. 296, che ha evidenziato come "la circostanza che l'imposta sia stata istituita con legge statale e che alle regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, siano espressamente attribuite competenze di carattere solo attuativo, rende palese che l'imposta stessa - nonostante la sua denominazione- non può considerarsi "tributo proprio della regione", nel senso in cui oggi tale espressione è adoperata dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale").

IL CASO.it

Può, quindi, concludersi che all'Irap non può riconoscersi, neppure alla stregua di una interpretazione estensiva, alcun privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2752 c.c. (a tale conclusione è di recente pervenuto anche Trib. Vercelli, 14/7/2006, Uniriscossioni spa

c. Fall. Co.Ve.Ca. snc). Il relativo credito è stato quindi correttamente ammesso con collocazione chirografaria.

L'opponente, invoca, poi, la recente modifica dell'art. 2752 c.c. intervenuta ad opera del D.L. 159/2007 al fine di sostenere che detta modifica legislativa sia stata inserita proprio per esplicitare l'intenzione del legislatore, già esistente prima della modifica, di ritenere estensibile il privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2752 c.c. anche al credito Irap.

Di contro, va osservato, che la detta modifica normativa depone proprio nel senso contrario a quello indicato dall'opponente giacché la circostanza che si sia reso necessario un intervento del legislatore per assicurare al credito Irap il privilegio previsto dall'art. 2752 c.c. sta proprio ad indicare che l'assistenza di detto privilegio al credito Irap non poteva essere riconosciuto in via di interpretazione estensiva del previgente art. 2752 c.c. tanto che si è reso, a tal fine necessario un intervento legislativo dal carattere innovativo e non certo interpretativo.

Quanto, infine, all'argomento relativo alla dedotta applicabilità della nuova legge in quanto rapporto giuridico ancora pendente, va rilevato come detto argomento sia resistito proprio dalla circostanza che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, la norma innovatrice in questione è diretta proprio ad incidere sul fatto generatore del rapporto (ossia l'imposta che ha dato origine al credito) e non semplicemente i suoi effetti.

L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata. La soccombenza comporta la condanna dell'opponente a rimborsare in favore del fallimento convenuto le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla opposizione proposta da Equitalia Pragma S.p.a., quale Agente della riscossione della Provincia di Pescara, avverso lo stato passivo del fallimento Faber S.p.a., così provvede:


- rigetta l'opposizione;
- condanna l'Equitalia Pragma S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare al fallimento Faber S.p.a. le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.465,00, di cui € 600,00 per diritti, € 1.865,00 per onorario, oltre spese generali come da T.F. ed I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 9 maggio 2008.

Il giudice estensore
dott.ssa Anna Fortieri



Il Presidente
dott. Angelo Zaccagnini



DEPOSITATO in CANCELLERIA

oggi 10/06/08

CANCELLIERE GI
Lorelia Quaranta



INVIATA COMUNICAZIONE
il 17 GIU 2008

